

TI_GERICHTE 12.2000.212 vom 8. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.212

FR: TI_GERICHTE 12.2000.212 du 8 août 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2000.212 del 8 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

L'appellante sostiene che attribuirle una negligenza giuridicamente rilevante nella stipulazione del contratto, per non avere approfondito la propria richiesta, appare una condizione assolutamente improponibile a carico della parte contrattualmente più debole, per di più in quella circostanza ulteriormente indebolita dallo spavento per l'avvenuto incidente di qualche ora prima.

E. 9.1

Per analizzare una tale censura è necessario stabilire se sussisteva un obbligo legale dell'attrice di informare la convenuta circa l'esistenza o meno di un'assicurazione casco totale. Per costante giurisprudenza non sussiste un obbligo generale di informazione, in particolare nessuno è obbligato ad informare la propria controparte contrattuale a riguardo di circostanze che con un'adeguata attenzione possono essere riconosciute autonomamente (Engel , *Traité des obligations en droit suisse*, pag. 187; DTF 92 II 334). Per contro un obbligo di informazione può derivare da disposizioni legali particolari, dal contratto e dal principio della buona fede. Il principio della buona fede impone un obbligo di informazione solo quando la controparte contrattuale dell'errante (in questo caso la convenuta in quanto convinta che l'automobile fosse stata assicurata con casco totale) dispone di un vantaggio di informazioni a lei riconoscibile. Oltre a ciò un tale obbligo sussiste solo nel limite del presumibile, se ci si accorge che l'altra parte contrattuale si è fatta un'idea inesatta delle rispettive prestazioni o dell'ampiezza del suo impegno (DTF 92 II 328 e seg.) e solo nel caso in cui non era possibile aspettarsi da parte dell'errante che avrebbe posto le domande necessarie per la soppressione del proprio convincimento erroneo (DTF 117 II 231). A fronte dell'esposta giurisprudenza l'attrice, confrontata con la puntuale domanda della convenuta e datale la risposta nota, non era pertanto obbligata a fornire alla convenuta particolari ragguagli circa l'esistenza o meno di un'assicurazione casco totale. Incombeva alla convenuta, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, approfondire la questione e porre le necessarie domande per permettere alla controparte di darle le informazioni volute ma che così come richieste, già l'abbiamo visto, non poteva immaginare fossero indirizzate all'esistenza di una copertura assicurativa casco totale. All'attrice non può così essere attribuita nessuna responsabilità per non avere approfondito la questione relativa all'assicurazione del veicolo sostitutivo.

E. 9.2

In merito all'asserito stato di choc in cui si sarebbe trovata la convenuta al momento della stipulazione del contratto va osservato che tale fatto, oltre a non trovare riscontro probatorio agli atti, non è stato evocato con le conclusioni di causa e, per l'art. 321 CPC, non può nemmeno essere oggetto d'esame in appello.

E. 10

Entrambe le parti, la convenuta con l'appello principale e l'attrice con quello adesivo, criticano le conclusioni del primo giudice relative alla determinazione di alcune poste del danno.

E. 10.1

L'appellante adesivo critica l'accertamento del primo giudice che attribuisce al veicolo accidentato un valore antesinistro di Fr. 16'625.- per tenere conto di uno sconto ottenuto al momento dell'acquisto dello stesso. La censura è da accogliere. In caso di danneggiamento o di distruzione di una cosa bisogna basarsi sul valore oggettivo, ossia sul valore di mercato (OR-Schnyder , Art. 41 N. 12) e il locatario non deve risarcire il valore d'acquisto ma il valore attuale delle installazioni o delle cose (SVIT -Kommentar Mietrecht, ad art. 267-267a CO, n.22). Il fatto che l'attrice abbia goduto di uno sconto al momento dell'acquisto non modifica il valore commerciale del veicolo, il quale deve essere calcolato in base a parametri oggettivi e quindi è necessario prendere quale base di calcolo, per poi risalire al diminuito valore al momento del sinistro, il prezzo di catalogo e non quello effettivamente pagato. Si ha così un valore di Fr. 19'097.- (arrotondato dalla stessa parte attrice in Fr. 19'000.-) come alle risultanze della perizia giudiziaria.

E. 10.2

L'appellante principale contesta invece la misura della riduzione di Fr. 3'500.-, operata dal primo giudice, per tenere conto del valore del relitto in applicazione dell'obbligo generale di contenimento del danno. Tale riduzione si basa sul parere del perito giudiziario, il quale aveva stabilito che il valore del relitto era di Fr. 3'500.-/4'000.-. L'appellante sostiene che il valore del relitto avrebbe dovuto essere fissato in Fr. 4'000.-, nel valore massimo proposto dal perito giudiziario poiché il comportamento dell'attrice le ha impedito di influire sulla quantificazione di questo valore. La contestazione non ha pregio. In primo luogo l'attrice, quale proprietaria del relitto, non aveva alcun obbligo di coinvolgere la convenuta nella sua vendita, il cui esito (Fr. 1'500.-) è, del resto, stato incisivamente rivalutato. In secondo luogo, la decisione è frutto di un apprezzamento che non può essere rimesso in discussione poiché si situa nei limiti stabiliti dal perito giudiziario e non risulta manifestamente ingiusto od iniquo.

E. 10.3

Sempre l'appellante principale contesta la posta del danno, relativa all'indennizzo per mancato uso della vettura accidentata, quantificato in Fr. 61.90 giornalieri per 21 giorni (dal 6 al 27 gennaio 1992), in totale Fr. 1'300.-. Sostiene che la prassi riconosce, nel caso di danno totale, un fermo tecnico di 10 giorni a partire dalla data del sinistro e afferma inoltre che l'indennità per il mancato utilizzo della vettura non deve corrispondere alla somma eventualmente fatturabile per il noleggio di un veicolo e che essa deve essere fissata in Fr. 30.- giornalieri. Il periodo del fermo tecnico può essere ragionevolmente ricondotto a 15 giorni, nell'ambito di una valutazione de bono et aequo, poiché risulta eccessivo, in particolare per la convenuta pratica ed abituata a svolgere ed affrontare simili pratiche, il tempo di nove giorni per espletare le incombenze amministrative precedenti l'incarico del

perito (annuncio sinistro assicurazione, compilazione dei relativi formulari, ecc.). Il controvalore del fermo tecnico dev'essere invece confermato. Infatti, quando l'uso personale non è valutabile, bisogna orientarsi, nella commisurazione del mancato utilizzo, al valore di mercato di una prestazione equivalente come ad esempio, appunto, il prezzo necessario per il nolo di un'automobile. È pertanto corretto il ragionamento del primo giudice il quale, sulla scorta delle tariffe UPSA (doc. AN), ha considerato attendibile un importo giornaliero di fr. 61.90 quale indennità per il mancato utilizzo del veicolo. Per i 15 giorni di fermo tecnico qui riconosciuti l'indennità ammonta così a Fr. 928.50.

E. 10.4

Per le ragioni suesposte, invariate le componenti non dedotte in appello, il calcolo del danno patito dall'attrice va così riformulato:

		Fr.
19'000.- -valore del relitto	-	3'500.- -indennità casco
parziale	-	1'289.- -spese di ricupero vettura
+ 360.- -aumento premi assicurativi	+	674.90 -spese
immatricolazione	+	56.30 -indennizzo mancato uso
veicolo	+	928.50 totale: Fr. 16'230.70

E. 11

Il primo giudice ha, in seguito, ridotto l'importo del danno in misura forfetaria per tenere conto di una concolpa dell'attrice la quale, a suo dire, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla necessità di chiarimento con la controparte della problematica assicurativa. L'appellante adesiva censura tale deduzione. Ritiene che non può esserle attribuita alcuna responsabilità al momento della conclusione verbale del noleggio e dello scambio di dichiarazioni attorno alla copertura assicurativa, non avendo nemmeno alcun obbligo legale di informare la convenuta. A ragione. Le motivazioni di cui al considerando 9.1 di questo pronunciato escludono che l'attrice fosse tenuta ad informare e lo stesso primo giudice espone questo principio ma lo disattende per il fatto che la convenuta era buona cliente dell'attrice e, a quest'ultima, doveva essere con molta verosimiglianza, noto che controparte assicurava i suoi veicoli in casco totale con conseguente maggior attenzione alle sue esigenze. Ma, al proposito, ci vorrebbe una prova certa e, come già esposto al considerando 8.2, la stessa non è stata portata. Non è quindi possibile addebitare una qualsivoglia concolpa all'attrice e ridurle, per questo motivo, il dovuto risarcimento.

E. 12

L'importo in capitale che deve essere riconosciuto all'attrice è quindi di Fr. 16'230.70 oltre agli interessi che il primo giudizio fa decorre dal 29 gennaio 1993 data della prima messa in mora riconoscibile agli atti di causa (doc. U). Sul momento della decorrenza degli interessi l'appellante ritiene che l'attrice non possa essere premiata con un riconoscimento così indietro nel tempo quando, per oltre quattro anni, prima di presentare la petizione nel marzo 1998 è rimasta completamente inattiva. Questa tesi non può essere seguita poiché gli interessi di mora decorrono, indipendentemente dall'attività del creditore che può legittimamente attendere a far valere la propria pretesa sino alla scadenza della prescrizione, sino al pagamento del debitore o all'estinzione della pretesa. Nessuna di queste condizioni è evidentemente intervenuta.

E. 13

Infine l'appellante adesiva chiede, in ogni caso, la riforma del giudizio sulle ripetibili poiché, risultando vincente per 2/3, l'indennità riconosciuta dal primo giudice non

corrisponde a questa percentuale nemmeno applicando i minimi della TOA.

L'argomentazione è sbagliata poiché se una parte è vincente per 2/3 risulta però soccombente per 1/3 e, nella compensazione, ha diritto al riconoscimento di 1/3 di indennità ripetibile come accade nell'uguale soccombenza reciproca dove l'attore non riceve la metà di ripetibili ma le stesse si compensano completamente. Diversa sarà invece la ripartizione percentuale della soccombenza poiché l'attrice ottiene un maggior credito rispetto a quello del primo giudizio, più vicino alla sua richiesta iniziale. Per quanto riguarda le spese e le ripetibili d'appello il minimo accoglimento dell'appello principale giustifica che, per intero, siano addebitate all'appellante mentre, con riferimento a quello adesivo che viene accolto nei suoi punti principali, si giustifica di accollare ogni spesa all'appellata adesiva. Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TOA dichiara e pronuncia I. In parziale accoglimento dell'appello e di quello adesivo la sentenza 23 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città viene così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza _____ è tenuta a versare alla _____, l'importo di Fr. 16'230.70 oltre interessi al 5% dal 29 gennaio 1993. 2. Invariato 3. Le spese di Fr. 725.- e la tassa di giudizio di Fr. 1'100.-, da anticipare dall'attrice, rimangono a suo carico per 1/9 e sono poste a carico della convenuta per 8/9. _____ i rifonderà inoltre all'attrice Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili ridotte. II. Le spese dell'appello principale consistenti in: -tassa di giustizia Fr. 500.- -spese Fr. 50.- totale Fr. 550.- già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 600.- per ripetibili. III. Le spese dell'appello adesivo consistenti in: -tassa di giustizia Fr. 200.- -spese Fr. 50.- totale Fr. 250.- già anticipate dall'appellante adesiva, sono a carico di _____ che rifonderà inoltre alla controparte Fr. 400.- per ripetibili. IV. Intimazione a: _____ Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.